

NOTA SU RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI – UTILIZZO DI FOGLI SEPARATI

Con riferimento al modello messo a disposizione da questa Provincia, denominato “*Modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati*”, si rammenta, a precisazione delle modalità di presentazione delle liste e della documentazione a corredo delle stesse, quanto previsto dal Testo Unico n. 570/1960 secondo cui la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi.

Alla luce di ciò si fa presente che, se la dichiarazione di presentazione della lista è redatta su più fogli, tutti i fogli devono essere materialmente collegati al modulo principale mediante apposizione trasversale del timbro e della firma del pubblico ufficiale autenticante. In alternativa a tale modalità tutti i fogli dovranno recare il contrassegno e la lista completa dei candidati con i relativi dati anagrafici oppure la dichiarazione che i presentatori sono informati dell'identità del promotore della sottoscrizione (indicando, in quest'ultimo caso, la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione, con relativa sede).

Si riportano al riguardo rilevanti passaggi di alcune pronunce adottate dal Consiglio di Stato, concernenti la RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI e PUTILIZZO DI FOGLI SEPARATI.

« I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature [...] devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale» – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2005, n. 856

« La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dal [...] testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante» – Quinta Sezione Decisione 23 settembre 2005, n. 5011.

« È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati [...] e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione» – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2006, n. 6545.

« In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto [...] La ratio della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista» – Quinta Sezione Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985.